DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2011

del 1º luglio 2011

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 57/2011 del 20 maggio 2011 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1º gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 394/2011 della Commissione, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1º gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21ar (direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il punto seguente:

«21as. **32009 R 0748**: Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1º gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1), modificato da:

— **32011 R 0394**: Regolamento (UE) n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011 (GU L 107 del 27.4.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 748/2009 e (UE) n. 394/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2011

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

[1] GU L 196 del 28.7.2011, pag. 39.
[2] GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1.
[3] GU L 107 del 27.4.2011, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.